

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°10 in data 27-04-23

SETTORE FINANZIARIO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta aperta al pubblico e video ripresa.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

DANTE SARA	P	ARU ALESSIA	P
SANNA ARMANDO	P	OLIVA RICCARDO	P
CABELLA BEATRICE	P	ALTOBELLI PATRIZIA	A
BOERO MATTEO	P	SCALABRINI GIADA	P
GUIDO ANNA	P	CAPPANERA DAVIDE	A
GARDELLA MARTINA	P	TIZZA CINZIA	P
GIACOBBE SIMONE	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di PRESIDENTE, assistito dal Segretario comunale dott. MASSACANE DOMENICO

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
Salvarezza Vittorio

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
Salvarezza Vittorio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;

Udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, Riccardo Oliva, in qualità di relatore;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, Legge n. 147/2013), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Atto Dirigenziale n. 938/2022 del 29.04.2022, trasmesso con nota prot. n. 23462/2022 del 02.05.2022 e assunto al protocollo del Comune di Sant'Olcese con il n. 4628 del 03.05.2022;

Atteso, pertanto, che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 è pari ad € 856.341,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 281.118,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 575.222,00 oltre arrotondamento € 1,00;

Rilevato che il costo complessivo di gestione del servizio pari a € 856.341,00 che si evince dal PEF dovrà essere coperto integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Preso atto che la delibera ARERA consente di inserire nel PEF anche i costi delle **“attività esterne”** al ciclo integrato dei rifiuti dandone **“separata evidenza”**. Per attività esterne si intendono quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità stessa;

Considerato, pertanto, che in sede di definizione dell'articolazione delle tariffe l'Amministrazione integrerà il costo del servizio con un importo pari ad € 33.020,89 relativo alle seguenti **“attività esterne”** al servizio integrato di gestione, ovvero escluse dal perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, i cui costi il Comune intende coprire con le tariffe, che incideranno per € 23.695,45 sulla Tariffa Variabile e € 8.325,44 sulla Tariffa Fissa:

- spazzamento e sgombero della neve: € 21.329,25
- gestione del verde pubblico: € 9.597,84
- derattizzazione: € 2.093,80;

Ritenuto pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023:

- la tariffa è commisurata è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario;
- che l'insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa possa essere equamente ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti percentuali, sulla base – per ciascuna delle due macro categorie di utenza - dei costi ed entrate dell'anno 2021 e dell'ammontare e incidenza delle agevolazioni e riduzioni tariffarie da applicare: utenze domestiche 82,67% e utenze non domestiche 17,33% e dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa di competenza dell'anno 2023, il gettito attribuito alle due macro categorie di utenze risulterà, sulla base delle indicate percentuali, così suddiviso:
 - utenze domestiche € 735.235,00
 - utenze non domestiche € 154.124,00

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 3% fissata dalla Città Metropolitana di Genova con delibera del Consiglio n. 37 del 07.12.2022;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con C.C. n. 23 del 30.05.2022, come modificato con C.C. n. 9 del 27.04.2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specificitetecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U./Serie Generale n. 295 del 19.12.2022, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto, inoltre, l'art. 1, c. 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;*

Preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere dell'organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, agli atti del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti 9 favorevoli e 2 contrari (Scalabrini e Tizza), essendo 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2023 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'Allegato C) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'Allegato A) relativa alle utenze domestiche e all' Allegato B) relativa alle utenze non domestiche;
- 3) Di stimare in € 889.362,00 il gettito della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'Allegato C);
- 4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2023;
- 5) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Genova nella misura del 3%;
- 6) Di introitare l'entrata derivante al cap. 289 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;
- 7) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 3 % fissata dalla Città Metropolitana con delibera del Consiglio n. 37 del 07.12.2022;
- 8) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.
- 9) Di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio Comunale di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e questo, concordando, con separata votazione approva 9 voti favorevoli e 2 contrari.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SANNA ARMANDO

Il Segretario comunale
F.to MASSACANE DOMENICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 20-06-2023 al giorno 04-07-2023 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, 05-07-2023

Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant'Olcese,

Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia

ALLEGATO A)

Tabella Utenze Domestiche delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti				
N° componenti	Coeff. Ka	Coeff. Kb		
		Min.	Max	Applicato
1	0,80	0,6	1	0,92
2	0,94	1,4	1,8	1,66
3	1,05	1,8	2,3	2,04
4	1,14	2,2	3	2,46
5	1,23	2,9	3,6	3,01
6 o più	1,30	3,4	4,1	3,40

ALLEGATO B)

Tabella Utenze Non Domestiche – Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti							
Categorie > 5.000 abitanti		Kc (nord)			Kd (nord)		
		Min.	Max	Applicato	Min.	Max	Applicato
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,40	0,67	0,62	3,28	5,50	5,06
2	Cinematografi, teatri	0,30	0,43	0,40	2,50	3,50	3,30
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,51	0,60	0,72	4,20	4,90	5,88
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,59	3,10	5,22	4,80
6	Autosaloni, esposizioni	0,34	0,51	0,48	2,82	4,22	3,94
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,55	9,85	13,45	12,73
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,05	7,76	8,88	8,66
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,00	1,25	1,25	8,20	10,22	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	1,25	8,81	10,55	10,20
11	Agenzie, studi professionali, uffici	1,07	1,52	1,52	8,78	12,45	12,45
12	Banche e istituti di credito	0,55	0,61	0,73	4,50	5,03	6,03
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,11	1,80	1,66	9,08	14,78	13,64
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,60	0,83	0,78	4,92	6,81	6,43
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,64	8,90	14,58	13,44
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,09	1,48	1,40	8,95	12,12	11,49
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,82	1,03	0,99	6,76	8,48	8,14

19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,09	1,41	1,35	8,95	11,55	11,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,81	3,13	7,53	6,65
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,98	4,50	8,91	8,03
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,57	9,63	4,46	45,67	78,97	36,54
23	Birrerie, hamburgerie, mense	4,85	7,63	4,85	39,78	62,55	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	3,17	32,44	51,55	25,96
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,02	2,76	2,61	16,55	22,67	21,45
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,54	2,61	1,54	12,60	21,40	12,60
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,17	11,29	5,74	58,76	92,56	47,01
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,50	12,82	22,45	20,52
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	3,50	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,74	8,56	15,68	14,26

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,75	99,46
2 componenti	0,88	179,42
3 componenti	0,97	220,49
4 componenti	1,06	265,87
5 componenti	1,12	325,32
6 o più componenti	1,19	367,47

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/mq./anno)
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,77	1,57
02. Cinematografi, teatri	0,00	0,00
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,88	1,83
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,08	2,23
05. Stabilimenti balneari	0,00	0,00
06. Autosaloni, esposizioni	0,50	1,20
07. Alberghi con ristorante	1,88	3,95
08. Alberghi senza ristorante	1,14	2,73
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,55	3,15
10. Ospedali	0,00	0,00
11. Agenzie, studi professionali, uffici	1,85	3,83
12. Banche e istituti di credito	0,93	1,87
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,72	3,56
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	2,02	4,20
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,97	1,99
16. Banche di mercato beni durevoli	0,00	0,00
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,71	3,55
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,22	2,52
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,65	3,40
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,00	2,05
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20	2,46
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,38	11,20
23. Birrerie, hamburgerie, mense	3,40	8,00
24. Bar, caffè, pasticceria	3,83	7,97
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	3,16	6,58
26. Plurilicenze alimentari e miste	1,88	3,88
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	6,92	14,40
28. Ipermercati di generi misti	0,00	0,00
29. Banche di mercato generi alimentari	0,00	0,00
30. Discoteche, night club	0,00	0,00